

**Cartello RC auto: impresa assicurativa condannata alla restituzione  
del 20%**

**Giudice di Pace Barletta, sentenza 14.10.2004 n° 357**

Nuova condanna di una nota Compagnia assicurativa al rimborso delle quote percepite illegittimamente in base al cartello anticoncorrenziale accertato nel 2000 dall'Antitrust.

Con la sentenza n.357 del 14 ottobre 2004 il Giudice di Pace di Barletta ha accolto la domanda di un consumatore condannando l'impresa assicuratrice al risarcimento del danno in via equitativa pari al 20 % del prezzo della polizza nel periodo oggetto della controversia.

N.831/03 R.G.  
N.357/04 SENT.  
N.3097/04 CRON.  
N. ESENTE REP.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA**

Il Giudice di Pace avv. Giovanna Moretti

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 831 del R.G. A.C.O. e N.C. dell'anno 2003 e vertente fra le parti:

**Sciusco Nicola**, elettivamente domiciliato in Trani, alla Via G. Bovio n. 141, presso lo studio del dott. Pietro Sciusco, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione notificato il 19.05.2003 -attore –

E

**Compagnia assicurativa .....**

in persona del legale rappresentante *prò tempore*, elettivamente domiciliata in ....., alla Via .....  
n. ... presso lo studio dell'avv....., dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a  
margine della comparsa della comparsa di costituzione e risposta del 24.9.03; -convenuta-  
Oggetto: ripetizione d'indebito

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 7.7.04, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

## SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione il 19.5.03, Sciusco Nicola, ha convenuto in giudizio la ..... spa e deducendo di aver "sottoscritto con la compagnia assicuratrice indicata un contratto di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica (...) relativo all'autovettura FIAT UNO tg. MIY8300 e segnatamente le polizze che di seguito si indicano (...) polizza n. 116242215-11, periodo 07.10.98-07.10.99, pagatiC 541,66; polizza n. 116900168-08, periodo 08.10.99-08.10-01 pagati^ 1.553,80; polizza n. 156171065-11 periodo 08.10.02-08-10.03 paga: ^ 550,00; (...) che la Compagnia con cui l'attore ha stipulato le polizze indicate fa parte di quelle sanzionate (...) dal Consiglio di Stato con sentenza del 27.02.2002, con la quale ha confermato per 635 miliardi di di (...) lire la multa comminata, dapprima dall'Autorità Garante per la concorrenza e del Mercato e successivamente dal TAR Lazio con sentenza n. 6139/01 (...), avendo accertato che tali compagnie (...) hanno costituito un accordo di cartello vietato (...); che "tale accordo ha avuto come effetto immediato e consequenziale l'aumento dei del costo delle polizze suddette sostenuto in via diretta dal sig. Sciusco Nicola(...), che l'attività in violazione della legge sulla concorrenza ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea (...); che "e diritto dell'attore richiedere la condanna della SAI-Fondiana al risarcimento del danno che lo stesso a subito a causa del noto accordo di cartello tra le varie Compagnie quantificabile (...) in misura pari al 20 % dei premi pagati e dunque pari ad Euro 530,09 o comunque da liquidarsi in via equitativa; ha chiesto la restituzione in favore dell'attore della somma di Euro 530,09 indebitamente percepita (...) oltre gli interessi di legge, o nella diversa misura che l'III.mo Giudiceadito adito riterrà di giustizia o equo liquidare, limitandosi in ogni caso la complessiva domanda entro l'importo di Euro 1033,00".

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta del 24.9.03, si è costituita in giudizio la ..... spa e in via pregiudiziale ha chiesto che fosse dichiarata l'incompetenza funzionale del giudice di pace adito per essere la controversia devoluta alla competenza della Corte d'Appello, nel merito rigettare la domanda attorca in quanto infondata in fatto e in diritto e risultando altresì non supportata da alcuna prova nè per l'an nè per il quantum.

All'udienza del 7.7.04, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata introitata per la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Orbene, in via pregiudiziale e di rito deve essere dichiarata la competenza del giudice di Pace adito a conoscere la causa che ci occupa. Non può, invero, essere accolta l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla compagnia convenuta, atteso che l'art. 33 della legge n. 287/90 (c.d. disciplina antitrust), che prescrive appunto la competenza della Corte d'Appello, è diretto a tutelare gli imprenditori a competere tra loro in libera concorrenza sul mercato e non i consumatori finali, i quali possono agire in giudizio davanti al giudice ordinario, per far valere l'eventuale diritto soggettivo che assumono essere stato lesa, secondo le ordinarie regole sulla competenza.

Difatti, la Suprema Corte ha ritenuto che l'azione proposta dal consumatore finale per chiedere il risarcimento del danno asseritamente derivato da un'intesa restrittiva della concorrenza, cui si assume abbia partecipato l'impresa con la quale egli è entrato in contatto, non rientra nella

*cognizione esclusiva della Corte di Appello in unico grado di merito, ai sensi dell'art. 33, cpv., l. n. 287 del 1990, ma riveste i caratteri un'ordinaria azione di responsabilità, assoggettata agli ordinari criteri di competenza " (Cass. 9.12.02, n. 17475).*

Peraltro, la Legge n. 281/1998 che all'art. 1, co. 2° lett. e, riconosce espressamente, tra i diritti fondamentali del consumatore, quello all'equità nei rapporti contrattuali concernenti i beni e servizi, abilita lo stesso consumatore, nel successivo art. 3, co. 7°, 1. cit., all'esperimento dell'azione individuale a tutela del suo diritto, da esperirsi quindi secondo le ordinarie regole sulla competenza.

2. - Nel merito, la domanda attorea può trovare parziale accoglimento per i motivi che seguono.

Preliminarmente, l'azione per cui è causa, con la quale l'attore lamenta l'applicazione nel periodo dal 1998-2003 di ingiustificati ed aumenti del costo delle polizze assicurative applicati in suo danno dalla compagnia convenuta per effetto dell'accordo di cartello intervenuto fra la maggior parte delle compagnie italiane (e di cui assume abbia fatto parte anche la compagnia convenuta) deve essere qualificata come azione di ripetizione di indebito *ex art 2033 e.e.* conseguente alla inefficacia *ex art. 2469 bis e 2469 quinquies c.c.*, della clausola sul premio, attesa la violazione dei diritti di equità, trasparenza e pubblicità nell'esecuzione del rapporto contrattuale riconosciuti ai consumatori *ex art 2469 bis c.c e art. 1, co. 2° della L. 281/98.*

Orbene, in primo luogo, l'attore con la produzione in giudizio di copia delle polizze assicurative, rilasciate anche per quietanza del pagamento dalla compagnia convenuta, ha fornito la prova dell'esponentiale aumento applicato dalla compagnia nei suoi confronti nel periodo in contestazione (1998-2003).

Peraltro, può considerarsi quale dato acquisito al processo lo studio effettuato dall'autorità garante per la concorrenza, e poi confermato sul punto sia dal TAR Lazio (sent. n.6139/01) e da ultimo dal Consiglio di Stato (con sentenza del Consiglio di stato n. 129/02) quello secondo il quale la compagnia convenuta ha fatto parte dell'accordo di cartello intervenuto fra la quasi totalità delle compagnie assicuratrici italiane, in forza del quale le compagnie aderenti all'intesa, in violazione delle norme sulla libera concorrenza (L.287/90), hanno applicato nel periodo 1994-2000 nei confronti dei propri assicurati un premio che mediamente, dedotto il tasso di inflazione, nonché il costo giustificato dall'aumento della sinistrosità, è di circa il 20% maggiore rispetto a quello applicato negli altri paesi della c.e.

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi, quindi, che la compagnia convenuta nel prevedere aumenti consistenti del costo delle polizze nel corso del rapporto contrattuale, ha applicato una clausola sul prezzo iniqua, che ha determinato un'illegittima sperequazione del sinallagma contrattuale sussistente tra le parti per cui è causa al momento della stipula del contratto: ed infatti, risulta dalla produzione agli atti che dal 1998 al 2003 il premio applicato all'odierno attore ha subito un aumento di oltre il 50% non giustificato in tale misura né dall'incidenza del tasso di inflazione, né dalla sinistrosità dell'assicurato, né dall'aumento del numero di risarcimenti per sinistri stradali.

Inoltre, a fronte dell'esponentiale aumento di premio sul costo delle polizze, la compagnia assicuratrice sino al 2001, non ha provveduto ad informare e a rendere trasparenza dell'applicato aumento; ne ha informato il proprio assicurato che l'aumento di premio gli dava diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1469 *bis* n.13 c.c.;

Tale circostanza costituisce senza dubbio violazione dell'art. 1469bis c.c. (dei contratti del consumatore) secondo cui, *"nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista che ha per oggetto la cessione dei beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (...) si presumono contrarie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto di e per effetto di (...) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, (...), senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso (...) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo è eccessivamente elevato rispetto a quello originario"*.

Inoltre, il comportamento assunto dalla compagnia convenuta, e innanzi prospettato, ha comportato, altresì, violazione dell'art. 1, 2° co., della legge 281/98, secondo il quale *"ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: (...) c) ad una adeguata informazione e ad una correttezza pubblicità, (...); e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; (...)*.

Da ciò ne consegue, sia l'inefficacia nei confronti dell'assicurato ex art. 2469 *quinquies* c.c. della clausola che in via unilaterale ha comportato un illegittimo ed ingiustificato aumento del prezzo delle polizze (senza che per contro la compagnia abbia provveduto a garantire una corretta informazione, nè a riconoscere un eventuale diritto di recesso in conseguenza dell'applicato aumento), sia l'obbligo di restituire parzialmente le prestazioni già eseguite da parte dell'assicurato secondo le norme dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), al fine di ricondurre ad equità il contratto e ristabilire l'originario sinallagma contrattuale. Difatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 *quinquies* c.c., *"le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 1469 bis (...) sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace (...) L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice"*. Tuttavia, risulta *ex actis* (così come prodotto dall'odierno attore doc 5) che con decorrenza dall'08.04.01, la compagnia convenuta ha modificato l'art. 5 delle condizioni generali del contratto di assicurazione *"adeguamento del premio"* prevedendo da un lato la necessità per l'impresa assicuratrice di comunicare al cliente la "proposta" di modifica delle condizioni di premio e per altro verso riconoscendo all'assicurato la facoltà di non accettare tale aumento e recedere dal contratto. Si legge, infatti, che *"l'impresa, in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del contraente le nuove condizioni di premio almeno 30 gg. prima delle scadenze medesime. Il pagamento da parte del contraente del nuovo premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale aumento. Nel caso in cui il contraente non intenda accettare il nuovo premio potrà manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il premio. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza annuale per la quale è stata esercitata la facoltà di modifica del premio"*.

Pertanto, per il periodo dal 1998 all'aprile 2001, deve riconoscersi l'inefficacia della clausola sul premio e il diritto dell'attore alla ripetizione dell'indebito atteso che è provato, sia l'aumento del premio in misura di gran lunga maggiore rispetto alla media CE (cfr. polizze in atti e dati antitrust), sia la circostanza che non siano stati riconosciuti nè un diritto di informazione in relazione all'applicato aumento, nè il diritto di recesso; analoghe considerazioni non possono, invece, essere fatte per il periodo successivo all'aprile 2001, atteso che la compagnia assicuratrice convenuta, a fronte degli applicati aumenti, ha messo il proprio assicurato nelle

condizioni di conoscere preventivamente l'aumento e riconosciuto in favore dello stesso il diritto di recedere dal contratto quale conseguenza dell'aumento medesimo.

Difatti alla stregua dell'orientamento del giudice di legittimità *"ai fini della risarcibilità dei danni configurabili quali ricadute estreme sul consumatore finale di un'intesa restrittiva della concorrenza, non è sufficiente la semplice sussistenza, a monte della singola operazione conclusa con il consumatore, di un'intesa vietata, ma occorre dimostrare che, nel concreto il rapporto instauratesi fra quest'ultimo e l'impresa si connota per la violazione di uno specifico ed autonomo diritto soggettivo". "Ben può, infatti, configurarsi un diritto al risarcimento - da azionare però secondo le ordinarie regole della competenza giurisdizionale e non avanti la corte d'appello ai sensi della citata disposizione della legge "antitrust" - ogni qual volta a valle dell'intesa vietata si ponga un comportamento dell'impresa che presenti in concreto i caratteri di anti-giuridicità per violazione di uno specifico diritto soggettivo del consumatore"* (Cass., 9.12.02, n. 17475).

3.- Passando alla quantificazione dell'ammontare dell'indebito ex art. 2033 c.c., per un verso l'applicazione del contestato aumento risulta confortata dalle polizze quietanzate in atti, dalle quali si riscontra che nel periodo dal 1998 al 2003 il costo della polizza è aumentato del 50% per altro verso, può ritenersi acquisito il dato accertato dalla autorità garante, in virtù del quale l'aumento applicato mediamente dalle compagnie assicuratrici aderenti al "cartello" è di circa il 20% superiore rispetto a quello applicato da altre compagnie della CE, e quindi non parametrato né al tasso di inflazione, né all'incidenza dell'aumentata sinistrosità. Cosicché, questo giudice in applicazione dell'art. 1226 c.c. secondo il quale *"se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa"* ritiene di procedere alla liquidazione in via equitativa dell'indebito. E ciò muovendo dalla considerazione della estrema difficoltà per l'assicurato, al fine di quantificare il "sovrapprezzo" applicato da parte compagnia convenuta, di reperire i dati che gli avrebbero consentito di rapportare le tariffe a lui applicate rispetto a quelle delle altre compagnie non aderenti al cartello (sia su scala nazionale che nella comunità europea), nonché di raffrontare gli aumenti intervenuti con il tasso di inflazione, nonché con la incidenza dell'aumentata sinistrosità, atteso che gli stessi sono frutto di complesse indagini di mercato, che peraltro sarebbe anche difficile oltre che costoso acquisire al processo attraverso una CTU, anche avendo riguardo, al modesto valore della controversia.

Si determina, quindi, in via equitativa in € 263,04, pari a circa il 20% dei premi pagati nel periodo dal 7.10.98 al 7.04.01, la somma che la compagnia convenuta dovrà corrispondere all'attore ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Deve, invece, essere rigettata, per le considerazioni innanzi svolte, la richiesta di ripetizione di indebito relativa al periodo dal 8.4.01 al 2003, atteso che per il periodo indicato, la compagnia convenuta pur avendo applicato degli aumenti sul costo delle polizze, ha riconosciuto al consumatore finale sia un diritto di informativa che di recesso in conseguenza dell'applicato aumento, senza che l'odierno attore se ne sia avvalso.

Si rigetta, infine la richiesta di risarcimento danni, poiché formulata da parte attrice solo in sede di note conclusive.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barletta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sciusco Nicola nei confronti **di.....spa**, in persona del legale rappresentante *prò tempore*, ogni diversa istanza, deduzione ed accezione disattesa, e in parziale accoglimento della stessa,

- 1) Condanna la parte convenuta a corrispondere in favore dell'attore la somma di € 263,04.
- 2) Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Barletta, il 14 ottobre 2004

IL GIUDICE DI PACE

Avv.Giovanna Moretti